

# Consorzio Servizi Val Cavallina

## Deliberazione n. 22

### Verbale di Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021 ed eventuali misure di razionalizzazione.-**

L'anno duemilaventitrè nel giorno ventisette (27) del mese di dicembre, presso la sala riunioni del Consorzio Servizi Val Cavallina, in Trescore Balneario (Bg), regolarmente convocata nelle forme previste dallo Statuto, si è riunita alle ore 18.00 l'Assemblea del Consorzio Servizi Val Cavallina.

All'appello risultano:

Enti Fondatori

Nominativi	Enti	presenti	assenti
Luciano Trapletti	Comune di Berzo San Fermo	x	
Nerella Zenoni	Comune di Bianzano	x	
Stefano Vavassori	Comune di Borgo di Terzo	x	
Sergio Zappella	Comune di Casazza	x	
Claudia Colleoni	Comune di Cenate Sopra	x	
Marco Zoppetti	Comune di Endine Gaiano	x	
Andrea Epinati	Comune di Entratico	x	
	Comune di Gaverina Terme		x
	Comune di Grone		x
Ivan Beluzzi	Comune di Luzzana	x	
	Comune di Monasterolo del Castello		x
Renato Freri	Comune di Ranzanico	x	
	Comune di Spinone al Lago		x
Alfredo Nicoli	Comune di Vigano San Martino	x	
	Comune di Zandobbio		x
	Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi		x

Enti Aderenti

	Enti	presenti	assenti
Giuseppe Ondei	Comune di Carobbio degli Angeli	x	
	Comune di Cenate Sotto		x
Elena Grena	Comune di Gorlago	x	
	Comune di San Paolo d'Argon		x

Assiste il sig. Benvenuto Gamba, Responsabile Unico della Gestione del Consorzio Servizi Val Cavallina, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**IL RESPONSABILE UNICO DI GESTIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

(art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

**Oggetto: proposta di deliberazione dell'Assemblea "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021 ed eventuali misure di razionalizzazione".-**

Il sottoscritto Benvenuto Gamba, Responsabile della Gestione, in relazione alle competenze di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame ed all'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea nella seduta del 27 dicembre 2023

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti sottoposti all'Assemblea per la relativa valutazione ed eventuale approvazione.

Trescore Balneario, 27 dicembre 2023

Il Responsabile della Gestione

F.to Benvenuto Gamba

## L'ASSEMBLEA

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto compatibile;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Consorzio, in quanto ente strumentale costituito quale forma associativa da Comuni e altri Enti sovracomunali, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del citato T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti che detengono partecipazioni pubbliche in società, dirette o indirette, devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni, adottando gli eventuali provvedimenti di razionalizzazione;

CONSIDERATO che, per espressa previsione del successivo art. 26 del citato TUSP, si deve procedere alla disposta revisione, ricognizione ed eventuale razionalizzazione periodica entro il 31 dicembre di ogni anno al partire dal 2018, con riferimento alla situazione rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, e che tale procedimento è di competenza dell'Organo di indirizzo e controllo dell'Ente, ovvero nel caso del Consorzio dell'Assemblea;

RAVVISATO che la revisione periodica può concludersi anche con esito negativo, qualora tutte le partecipazioni possiedano tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero sfociare nell'adozione di apposite misure di razionalizzazione da attuare, sia in termini di efficientamento della spesa, quali azioni di contenimento dei costi e/o fusioni, che in termini di dismissione delle partecipazioni, mediante provvedimenti di alienazione, recesso, liquidazione o scioglimento. In tal caso, le Amministrazioni pubbliche dovranno relazionare sugli esiti del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

PRESO ATTO delle Linee Guida per la revisione periodica delle citate procedure di revisione e censimento delle partecipazioni pubbliche, ai sensi rispettivamente dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, approntate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanza con la collaborazione della Corte dei Conti;

RILEVATO che le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2022 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che è inoltre funzionale alla comunicazione alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, tenendo conto che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, e che, quindi, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale degli Enti soci, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici consortili competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, predisposti utilizzando gli schemi tipo di cui alle Linee Guida messe a disposizione dal MEF e dalla Corte dei Conti;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra, ed in ottemperanza a quanto disposto nei Piani di razionalizzazione straordinaria già disposti dall'Ente Consorzio, risultano alienate o liquidate negli anni precedenti le sottoindicate partecipazioni:

- Inerty Ecology Sistem srl, società a partecipazione indiretta mista pubblica e privata, mediante procedura di cessione delle quote ai soci privati conclusa formalmente in data 20 dicembre 2017;
- Sodalitas srl in liquidazione, società interamente pubblica a partecipazione diretta, definitivamente liquidata in data 16 dicembre 2016;

VERIFICATO altresì che sussistono i requisiti per il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- Val Cavallina Servizi srl, società interamente pubblica a partecipazione diretta;
- ESCO Comuni srl, società mista pubblica privata a partecipazione indiretta;

RILEVATO che la presente revisione periodica costituisce atto obbligatorio e non discrezionale, la cui mancata adozione comporta una sanzione a carico degli Enti;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici consortili competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazioni dell'Assemblea n. 07 del 25 giugno 2015 e n. 08 del 13 aprile 2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti in merito alla messa in liquidazione delle partecipazioni non coerenti con i requisiti normativi, nonché al mantenimento delle partecipazioni conformi, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., nonché il Piano straordinario di razionalizzazione approvato dall'Assemblea con propria deliberazione n. 04 del 27 settembre 2017, la successiva ricognizione ordinaria approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 31 dicembre 2018, la ricognizione ordinaria di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 20 dell'11 dicembre 2019, la ricognizione ordinaria di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 16 dicembre 2020 e la ricognizione ordinaria di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 09 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

**DELIBERA**

- di approvare la revisione ordinaria ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono come le premesse parte integrante e sostanziale;
- di incaricare pertanto i competenti uffici consortili di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato, curando in particolare la trasmissione degli atti e dell'esito della procedura ricognitiva al MEF ed alla Corte dei Conti, mediante gli applicativi allo scopo predisposti e nelle tempistiche necessarie;
- di dichiarare, con separata votazione ed all'unanimità dei voti dei presenti, il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

---

Il Presidente

Il Responsabile di Gestione

F.to Sergio Zappella

F.to Benvenuto Gamba

.....

.....

---

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio digitale del Consorzio il giorno 28 dicembre 2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 28 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.

Lì 28 dicembre 2023

Il Responsabile di Gestione

f.to Benvenuto Gamba

.....

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, .....

Il Responsabile di Gestione  
Benvenuto Gamba

.....

---

Questa deliberazione è divenuta esecutiva in data:

27 dicembre 2023

Il Responsabile di Gestione  
f.to Benvenuto Gamba

.....